



**COMUNE DI PERDIFUMO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI**  
**DIANO**  
**PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO**

COPIA

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 31 DEL 29-08-2024**

**Oggetto: Divieto di abbandono rifiuti sul territorio comunale.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di agosto

IL SINDACO

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; ATTESO che su tutto il territorio comunale già da tempo è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo "porta a porta";

CONSIDERATO il frequente ripetersi, soprattutto nel periodo estivo, di episodi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale, sia lungo le strade che in altre aree pubbliche;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti che provoca l'insorgere di discariche a cielo aperto con grave pregiudizio dell'igiene e della salute pubblica, del decoro urbano, nonché l'aumento dei costi di igiene urbana a carico dei cittadini;

ATTESO CHE la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti a partecipare;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare gli interessi connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTO l'art. 6 ter, comma 1, decreto-legge n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2023, il quale stabilisce che:

*1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette*

*nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".*

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTO il vigente Codice della strada;

### **ORDINA**

A tutti i cittadini residenti, domiciliati o dimoranti nel Comune di Perdifumo, nonché alle utenze non domestiche, di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata ormai consolidate, nel rispetto del calendario fornito dalla ditta appaltatrice, ovvero al conferimento degli stessi presso il centro di raccolta comunale nei giorni e negli orari di apertura.

### **E' FATTO DIVIETO**

- a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti contenenti rifiuti;
- a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati, all'interno o nei pressi dei contenitori stradali (cestini gettacarte);
- a chiunque di gettare per terra mozziconi di prodotti da fumo, fazzoletti di carta, scontrini, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;
- a chiunque di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta di qualsiasi genere e natura su area pubblica con particolare riguardo agli inerti derivanti da attività edilizia, rifiuti speciali e pericolosi;
- a chiunque abbandonare sulla pubblica via e sulle aree pubbliche gli escrementi di cani condotti dai rispettivi proprietari;

### **AVVERTE**

- che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 6 ter del decreto-legge n. 105/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2023;
- che chiunque commette le violazioni sopra descritte avrà inoltre l'obbligo del ripristino dei luoghi;

### **DISPONE**

- che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
- di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
  - Polizia Locale
  - Stazione Carabinieri Perdifumo
  - Corpo Forestale dello Stato
  - Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

**IL SINDACO**  
f.to Dott. Paolillo Vincenzo